



COMUNE DI NURECI

## DECRETO SINDACALE N. 3/2016

**OGGETTO: NOMINA COMPONENTE GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ASSESSORIALI**

### IL SINDACO

VISTO il verbale in data 06.06.2016 dell'Ufficio di sezione relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n. 10 Consiglieri assegnati al Comune di NURECI (OR);

DATO atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto CONCAS SANDRINO nato a NURECI (OR) il 25.11.1967 e pertanto con tale proclamazione ha formalmente inizio il nuovo mandato amministrativo e occorre procedere, nei termini previsti dalla vigente normativa, alla costituzione degli Organi del Comune.

CONSIDERATO che:

- la Giunta comunale ha il compito di collaborare col Sindaco che la presiede, nell'attuazione del programma di governo dell'Ente, ispirando la propria azione ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
- il numero dei componenti della Giunta per il Comune di Nureci, previsto dalle norme vigenti, è di tre Assessori oltre al Sindaco.

VISTO l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;

Con effetto immediato

### N O M I N A

Il Consigliere Comunale ZUCCA STEFANO, nato a Nureci il 18.06.1974,

ASSESSORE e VICE SINDACO del Comune di NURECI, per il quinquennio 2016/2021, con delega ai servizi relativi ai LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA con tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale.

### DA' ATTO

- a) che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) che copia del presente decreto dovrà essere sottoscritto dall'Assessore, per accettazione dell'incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.




COMUNE DI NURECI

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio all'interessato con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare la nomina.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.

Nureci, 20 GIU. 2016



IL SINDACO

Sandrino Concas

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA ED ACCETTAZIONE D'INCARICO

Il sottoscritto ZUCCA STEFANO dichiara di aver ricevuto copia del decreto sindacale n. 3 del \_\_ giugno 2016 e dopo averne presa visione, sotto la propria personale responsabilità dichiara di trovarsi nella condizione giuridica di poter accettare ed esercitare l'incarico poichè non sussistono cause di inconfiribilità a norma delle vigenti disposizioni di legge. Lo accetta assumendone gli obblighi e le facoltà che ne derivano dalla Legge e dallo Statuto comunale.

Nureci, 21.06.2016



COMUNE DI NURECI

Al Responsabile della Trasparenza  
del Comune di Nureci

Oggetto: dichiarazione cariche e incarichi ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

Il sottoscritto ZUCA STEFANO  
Nato a Nureci il 18.06.1974

In qualità di:

- Sindaco   
Consigliere comunale   
Assessore Comunale

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i.

**DICHIARO**

(barrare l'opzione che interessa)

<input checked="" type="checkbox"/>	di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati.
<input type="checkbox"/>	di essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati e di percepire i seguenti compensi:


**DICHIARO**

(barrare l'opzione che interessa)

<input checked="" type="checkbox"/>	di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.
<input type="checkbox"/>	di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti compensi:

**Allego Curriculum.**

Luogo e data Nureci, 07.03.2019

  
Il Dichiarante

**Art. 14 - Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,**

**Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali**

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:  
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salvo le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso detto termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.  
(commi introdotti dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salvo le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

INFORMAZIONI PERSONALI

ZUCCA STEFANO

VIA FIGARI 6/A, 09048 SINNAI (Italia)

3204318640

zucca.stefan@alice.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

08/11/1999–alla data attuale

Agente di polizia  
Comune Selargius, Selargius (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Maturità Scientifica  
Liceo Scientifico Statale Pitagora, Isili (Italia)

Corso di Lingua Inglese

Corso di Informatica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue

inglese

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
inglese	B2	C1	B1	B2	C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

	AUTOVALUTAZIONE				
	Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
	Utente avanzato	Utente avanzato	Utente avanzato	Utente avanzato	Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

